

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di prestito personale, stipulato in data 30/3/2020, il ricorrente lamenta la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e quello rilevabile secondo la normativa vigente al momento della stipula. Il finanziamento in contestazione è stato collocato unitamente a due polizze assicurative, i cui premi per il complessivo ammontare di € 2.558,57 sono stati finanziati. Tuttavia, il ricorrente non contesta la natura facoltativa delle due polizze, né fa questione per la pretermissione dei relativi costi nel calcolo del TAEG. Fonda, invece, il proprio ragionamento su una presunta errata rappresentazione in contratto del TAEG, in quanto non rappresentativo del Costo Totale del Credito per il Consumatore espresso in percentuale annua dell'Importo Totale del Credito. Per tali ragioni, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 125-bis, commi 6 e 7 e all'art. 117 comma 7 del TUB, chiede la rideterminazione del TAEG e la restituzione di quanto illegittimamente percepito dall'intermediario. L'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché con esso si richiederebbero valutazioni tecniche che non possono essere svolte dall'ABF. Nel merito, l'intermediario afferma che il TAEG è stato correttamente determinato, includendo tutte le voci di costo rilevanti ai sensi della normativa di settore, e che il premio assicurativo, sebbene facoltativo, essendo stato finanziato, concorre alla determinazione dell'importo effettivamente messo a disposizione del cliente, pari a € 25.047,40. Sostiene che nessun costo è stato indebitamente escluso dal TAEG e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 125 bis TUB né per la sostituzione del tasso con quello BOT.

DIRITTO

Prima di analizzare la questione nel merito va precisato che non merita seguito l'eccezione preliminare dell'intermediario secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile poiché la risoluzione della controversia richiederebbe l'esperimento di una consulenza tecnica, estranea al procedimento ABF; invero, la soluzione del caso dipende da una questione strettamente giuridica, ossia stabilire, ai sensi della normativa settoriale di derivazione europea (come interpretata dalla Corte di giustizia e dell'Autorità di vigilanza), quali siano le voci che compongono l'importo totale del credito e che costituiscono la base di calcolo per il computo del TAEG. Parte ricorrente, con riguardo ad un prestito personale stipulato con l'intermediario resistente, sostiene che vi sia difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo; tale discrasia sarebbe imputabile al fatto che l'intermediario ha considerato, quale base di calcolo per il computo del tasso, l'importo finanziato (comprensivo delle spese di istruttoria e degli oneri assicurativi) anziché, come prescritto dalla normativa, l'importo totale del credito. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente osserva che, sebbene il contratto correttamente indichi un ITC pari ad € 22.488,83, il TAEG esposto in contratto (8,33%) sarebbe stato erroneamente calcolato rapportando il CTC all'importo finanziato pari ad € 25.558,57 (comprensivo dell'importo totale del credito e dei costi finanziati: spese di istruttoria per euro 511,17 e spese assicurative per 2.558,57), e non all'importo nominale dell'ITC indicato nel SECCI.

Invero, secondo la ricostruzione del ricorrente, il TAEG deve essere rappresentativo del CTC espresso in forma percentuale dell'Importo Totale del Credito (€ 22.488,83) e non dell'Importo Finanziato (€ 25.558,57); sulla base di tale assunto il TAEG effettivo risulterebbe pari al 9,32%, quindi superiore a quello indicato in contratto. Tali le premesse, si osserva che la recente giurisprudenza dei Collegi- in modo uniforme- ritiene che ai fini della determinazione dell'ITC vadano considerati non solo l'importo netto erogato ma anche i costi finanziati facoltativi (quali le eventuali polizze facoltative) e, dunque, messi a disposizione del consumatore da parte dell'intermediario. Dando seguito a tale orientamento l'ITC avrebbe dovuto essere correttamente indicato nell'importo di € 25.047,40 (comprensivo di: importo erogato: € 22.488,83 + oneri assicurativi € 2.558,57 ed al netto delle spese di istruttoria) e non in quello di € 22.488,83. Tanto sicuramente rappresenta un oggettivo errore di rappresentazione da parte dell'intermediario che incide sugli elementi di calcolo senza, però, alterare significativamente le condizioni economiche del finanziamento. A tal riguardo, in più circostanze, l'Arbitro ha precisato che errori di tale natura si presentano inidonei a determinare l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 125bis TUB, invocata dal ricorrente, che si applicherebbe solo qualora l'errore riguardasse specificamente l'indicatore di costo e non gli elementi di calcolo. A tal proposito, con una recente decisione, questo Arbitro, in una fattispecie analoga si è pronunciato nel modo che segue: *“la clausola sul TAEG prospetta non un'incongruenza ma un'opacità non tale da determinarne la nullità, sulla base delle disposizioni poc'anzi menzionate, ma sufficiente per impedire al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito e le sue effettive componenti. Va dunque riconosciuto che l'intermediario è certamente incorso in una condotta non trasparente e lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull'intermediario, specialmente per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all'individuazione dei costi del credito. Se la violazione di una regola di condotta, come noto, non può dare luogo a nullità parziale o totale del contratto, ma è assistita dal solo rimedio risarcitorio (v., in tal senso, Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6725.), il Collegio deve constatare che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha formulato domanda di risarcimento del danno”* Nel caso di specie, quindi, la colpevole condotta dell'intermediario, che ha erroneamente rappresentato i criteri di calcolo del TAEG, potrebbe rilevare esclusivamente ai fini risarcitori, qualora venisse provato il danno conseguente all'errata rappresentazione e qualificazione della detta voce di costo. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame poiché il ricorrente non ha né chiesto né provato il danno riferibile a quanto denunciato. Ogni altra questione è da ritenersi

assorbita.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE